

# **COMUNE DI GERMAGNO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICA**

**N. 115 del 25.10.2016**

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti - 2° lotto - Determinazione dell'indennità provvisoria per aree edificabili ai sensi dell'art. 20, comma 3 D.P.R. n. 327/2001 - Indicazione ed offerta dell'indennità provvisoria.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 02.05.2016 prot. n. 1035-1036-1037, finalizzato alla espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione Lavori di messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti - 2° lotto trasmessa secondo le prescrizioni dell'art. 16, comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto che con delibera C.C. n. 11 del 25.05.2016 si è provveduto approvare il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti - 2° lotto", ove si ribadisce la volontà del Comune di procedere all'esproprio delle aree relativo alla ridefinizione della via Don Manzetti, con l'obiettivo di adeguare l'esistente sede stradale mediante l'allargamento della stessa strada

Visto la comunicazione n. 1676-1677-1678-1679-1680-1681 del 19.07.2016, esecutivo delle prescrizioni di cui all'art. 20, comma 1 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, trasmesso ai proprietari delle espropriande aree;

Considerato che in data 18.08.2016 con ns prot. n. 1898 del 27.08.2016, nel rispetto del termine di trenta giorni dal predetto avviso, la proprietaria Sig.ra Ruschetti Rosalia ha presentato osservazioni scritte;

Viste le controdeduzioni elaborate dall'Autorità espropriante, diretta promotrice dell'ablazione, formulate con Determina del Responsabile del Servizio n. 90 del 25.08.2016, con le quali vengono esposte le dovute risposte;

Preso atto delle osservazioni così come formulate e della documentazione depositata presso l'Ufficio espropri;

Visti gli artt. 20, 26 e 37 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

### DETERMINA

- 1- L'indennità provvisoria da corrispondere, come da allegato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili in Comune di Germagno per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti - 2° lotto", notificandolo con le forme degli atti processuali civili. Nel caso

di accettazione della stessa, ove ricorrano le condizioni di cui agli articoli seguenti o nel caso in cui si addivenga all'accordo di cessione volontaria, non verrà disposta la decurtazione del quaranta per cento sull'ammontare dovuto.

- 2- I proprietari delle aree entro trenta giorni dalla notifica della presente, possono comunicare se intendono accettare l'indennità così come loro offerta. In caso di silenzio, l'indennità si intende rifiutata. L'intervenuta dichiarazione di accettazione dell'indennizzo, è irrevocabile. I proprietari, nell'atto di accettazione dell'indennità provvisoria, dovranno dichiarare l'assenza di diritti dei terzi sul bene. Nell'atto di accettazione dell'indennità, i proprietari possono anche dichiarare di voler procedere alla cessione volontaria del bene con l'espropriante. L'accordo di cessione volontaria del bene è disciplinato dal successivo art. 5.
- 3- In caso di condivisione dell'indennità provvisoria, i proprietari, sono tenuti a consentire l'immissione nel possesso dei propri beni, non appena ciò venga richiesto dall'amministrazione espropriante. Ove i proprietari consentano l'immissione nel possesso dei propri beni da parte di codesta amministrazione richiedente, lo stesso avrà diritto alla corresponsione di un acconto pari all'ottanta per cento dell'indennità come sopra determinata, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data di immissione in possesso dei beni, fino a quanto non sia corrisposto l'acconto di cui al comma precedente del presente articolo, il proprietario avrà diritto agli interessi nella misura del tasso legale sul valore dell'indennizzo. In caso di accettazione dell'indennità, ma di opposizione all'immissione in possesso dei beni, l'autorità espropriante potrà comunque procedere alla immissione in presenza di due testimoni.
- 4- In caso di accettazione dell'indennità, il proprietario deve, nei sessanta giorni dalla comunicazione di accettazione e dalla dichiarazione di assenza di diritti dei terzi, depositare, presso l'Ufficio espropri, la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell'immobile. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche mediante attestazione notarile. Intervenuto il deposito della documentazione di cui al comma 1, l'intera indennità ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, verrà versato nei sessanta giorni seguenti, decorsi i quali il proprietario avrà diritto agli interessi nella misura del tasso legale anche se non vi è stata l'immissione in possesso dei beni di cui agli artt. che precedono.
- 5- Ove intervenga l'accordo di cessione bonaria, o ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 37 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sull'ammontare dell'indennizzo non verrà disposta la decurtazione del quaranta per cento sull'importo totale dovuto. L'acquirente trasmetterà l'accordo di cessione all'ufficio dei registri immobiliari, nel termine di giorni quindici dalla conclusione.

- 6- Ove il proprietario condividano l'ammontare dell'indennità provvisoria, ma non dichiarino l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettuino il deposito della documentazione di cui sopra nel termine previsto, ovvero non si presenti per ricevere l'indennizzo offerto, l'autorità espropriante ordinerà il deposito della intera somma presso la Cassa DD.PP., emetterà e darà esecuzione al decreto di esproprio.
- 7- Il proprietario che abbia accettato l'indennità provvisoria, anche se non abbia dichiarato l'assenza di diritti dei terzi sul bene secondo le prescrizioni del precedente art. 4 o non abbia effettuato il deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene secondo l'art. 6 o non si sia presentato a ricevere l'importo spettante, ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo senza la decurtazione del quaranta per cento sul totale dovuto. La presente disposizione riguarda i casi in cui non si addivenga alla cessione volontaria del bene, ma avendo accettato l'indennità provvisoria, si debba comunque emettere il decreto di esproprio.
- 8- Nello stesso termine di cui al precedente art. 2, i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico di loro fiducia, per la formazione del collegio tecnico deputato alla determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 21, comma 2 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
- 9- Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione, può procedere su richiesta del promotore dell'espropriazione, all'emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio.
- 10- L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettuino il deposito della documentazione di cui sopra nel termine ivi previsto ovvero non si presenti a ricevere la somma spettante.
- 11- Decorsi trenta giorni dalla notifica della presente, senza nessun atto di accettazione da parte dei diretti destinatari, l'indennizzo offerto si intende rifiutato. In tal caso, l'autorità espropriante depositerà, nei trenta giorni successivi, la somma di cui all'art. 2, ridotta del quaranta per cento, presso la Cassa DD.PP.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tecnico  
f.to Arch. Alessandro Recupero*

*SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO*

*Viso, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.*

*Germagno, lì 25/10/2016*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Sebastiano PIZZI*

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

*Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 25/10/2016 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, lì 25/10/2016*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Nella VECA*

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, lì 25/10/2016*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Nella VECA*